

Per una ancora più completa conoscenza della materia (utile in caso di consulenza allo sportello), riassumiamo gli obblighi degli Studi Professionali in tema di Antiriciclaggio.

1) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- *Identificazione e verifica dell'identità del Cliente/eventuale esecutore /eventuale titolare effettivo;*
- *acquisizione di informazioni entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo della prestazione professionale;*
- *controllo costante del rapporto continuativo o prestazione professionale.*

2) ADEGUATA VERIFICA DEL RISCHIO

- *Valutazione soggettiva del Cliente: natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto nel compimento dell'operazione (in caso di reticenza, riluttanza a fornire le informazioni per l'identificazione;*
- *valutazione dell'operazione: tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica della prestazione;*
- *l'adeguata verifica si svolge secondo modalità semplificate, ordinarie o rafforzate a secondo del livello di rischio riscontrato.*

3) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

- *Vanno conservati i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica, le scritture e le registrazioni delle singole operazioni effettuate;*
- *gli strumenti materiali di conservazione dei dati e delle informazioni sono il Fascicolo dei Clienti e gli strumenti informatici;*
- *i dati e le informazioni devono essere accessibili tempestivamente alle Autorità e devono essere conservate per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.*

4) RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

- *Occorre specificare al Cliente nell'Informativa sulla Privacy (Regolamento Ue2006/679) che i dati forniti potranno essere utilizzate per le finalità previste dalla normativa Antiriciclaggio.*

5) SEGNALAZIONI ALL'UIF DI OPERAZIONI SOSPETTE

- *Deve essere segnalata (prima di essere compiuta) ogni operazione che, per caratteristiche/entità/natura od altre circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate (tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal Soggetto cui è riferita) induca a ritenere che siano in corso/che siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio.*

6) SOGLIE PER IL CONTANTE

- *Obbligo di segnalazione al Mef trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari/superiore a 3mila euro.*